

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4084 del 10/08/2023
Oggetto	D. Lgs 152/2006 parte seconda - L.R. 21/2004. Ditta IRETI Spa, installazione "Centro Polifunzionale Mancasale" sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale nel comune di Reggio Emilia, di cui all'Allegato VIII. Autorizzazione Integrata Ambientale - modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4221 del 09/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno dieci AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 12508/2023

D. Lgs 152/2006 parte seconda - L.R. 21/2004.

Ditta IRETI Spa, installazione “Centro Polifunzionale Mancasale” sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale nel comune di Reggio Emilia, di cui all’Allegato VIII.

Autorizzazione Integrata Ambientale - modifica non sostanziale.

II DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda, in particolare gli articoli 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l’assetto organizzativo dell’Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell’esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 e la successiva D.G.R. 1913 del 17/11/2008 e la D.G.R. 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;
- la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 in ordine alla approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VIA,VAS, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015.

Premesso che la ditta IRETI Spa è autorizzata con atto di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DET-AMB-2021-2641 del 25/05/2021, per l’installazione “Centro Polifunzionale Mancasale” sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale nel comune di Reggio Emilia, per l’attività di cui ai punti: 5.3. lettera b) per l’impianto A “impianto di depurazione acque reflue urbane” e 5.3. lettera a) per impianto B “impianto di trattamento chimico fisico”, dell’Allegato VIII parte seconda del D. Lgs 152/2006.

Richiamati i successivi atti di modifica della vigente AIA rilasciati da Arpae alla Ditta con determina n. 5751 del 09/11/2022, n. 1643 del 30/03/2023 e n. 2867 del 05/06/2023;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale (n. DET-AMB-2021-2641 del 25/05/2021), della Ditta IRETI Spa, con nota proprio protocollo RT004796-2023-P del 12/04/2023, presentata tramite il portale regionale AIA/Osservatorio IPPC, e acquisita al protocollo Arpae al n. 67018 del 17/04/2023.

Viste le integrazioni, a seguito di richiesta Arpae con nota protocollo n. 74436 del 28/04/2023, trasmesse dalla Ditta, tramite il portale regionale AIA/Osservatorio IPPC, con nota proprio protocollo

n. RT 006640 del 26/05/2023, acquisita al protocollo di Arpae al n. 95743 del 01/06/2023;
Vista altresì la successiva documentazione trasmessa dalla ditta ed acquisita al protocollo di Arpae al n. 124432 del 18/07/2023, ove, fra l'altro, si indica che la precedente versione della Relazione tecnica datata maggio 2023 (acquisita al protocollo n. 95743 del 01/06/2023) è sostituita con l'integrale aggiornata nuova relazione datata giugno 2023 (di cui protocollo ARPAE del 18/07/2023;

Dato atto che la documentazione finale aggiornata consiste nei seguenti documenti, che sono di riferimento:

- a) Relazione tecnica, datata Aprile 2023, acquisita al protocollo di Arpae al n. 67018 del 17/04/2023,
- b) Relazione tecnica, datata Giugno 2023, acquisita al protocollo di Arpae al n. 124432 del 18/07/2023,
- c) All. 4 A_BIOLOGICO_rev. 5 (schema), acquisito al protocollo di Arpae al n. 95743 del 01/06/2023,
- d) ALL._3A_EMISS_IN_ATMOSFERA rev.3(Planimetria impianto emissioni in atmosfera), acquisita al protocollo di Arpae al n. 95743 del 01/06/2023,
- e) ALL._3B_SCAR. IDRICI rev. 4 (Planimetria impianto rete idrica), datata Maggio 2023, acquisita al protocollo di Arpae al n. 95743 del 01/06/2023,
- f) ALL._3C_SORGENTI_RUMORE_rev.2 (Planimetria impianto sorgenti di rumore, acquisita al protocollo di Arpae al n. 95743 del 01/06/2023,
- g) ALL._3D_SOSTANZE_E_RIFIUTI_rev. 4, (Planimetria aree deposito materiali - sostanze e rifiuti), datata Giugno 2023, acquisita al protocollo di Arpae al n. 124432 del 18/07/2023,
- h) PLANIMETRIA_LETTI_ESSICCAMENTO_rev.3, (Planimetria letti essiccamento a servizio impianto di depurazione e impianto chimico fisico), datata Maggio 2023, acquisita al protocollo di Arpae al n. 95743 del 01/06/2023,
- i) ALL._3F_DELIMITAZIONI_AIA_rev. 2 (Delimitazione aree biologico e chimico fisico), datata Maggio 2023, acquisita al protocollo di Arpae al n. 95743 del 01/06/2023,
- j) _ALL._10_Conformità_BAT_rev.3, datato Maggio 2023, acquisita al protocollo di Arpae al n. 95743 del 01/06/2023,
- k) PG_IRETI_SII_DEP_47, datata 24/01/2022, acquisita al protocollo di Arpae al n. 95743 del 01/06/2023;

Preso atto che nella documentazione presentata si indicano le seguenti modifiche, relative a:

Impianto A "Impianto di depurazione biologica delle acque reflue urbane":

- 1) Richiesta di estensione all'intero Ambito Territoriale Ottimale regionale (ATO) in merito alla possibilità di ricevere rifiuti ai sensi dell'art.110 c.2 da produttori al di fuori della provincia di Reggio Emilia;
- 2) Modifica dei letti di essiccamento 14-15-16. In sintesi, per i letti 14 e 15 si prevede una modifica dimensionale con creazione di setti di separazione che li divida in due parti, ne derivano 4 letti, che sono denominati 14a e 14b, rispettivamente da 50 mq e 100 mq, e denominati 15a e 15b, rispettivamente da 50 mq e 100 mq. La suddivisione e la modifica dimensionale (da 225 m2 a 150 m2) è finalizzata alla realizzazione di una passerella/corsia longitudinale della larghezza di 5 metri, fra i letti, per consentire il transito dei mezzi operativi (escavatore). Lo scarico, e la movimentazione dei rifiuti, verranno organizzati come segue:
 - i rifiuti saranno inizialmente scaricati nei setti 14b/15b, dove saranno lasciati in deposito un tempo minimo sufficiente per un loro primo essiccamento;
 - una volta riscontrata la prima fase dell'essiccamento, i rifiuti verranno spostati nei letti 14a/15a, dove termineranno il loro essiccamento, con movimentazioni periodiche all'interno dello stesso comparto.

Oltre alla sopradetta modifica dimensionale dei letti 14 e 15, la ditta intende stoccare nei nuovi letti 14a, 14b, 15a, 15b, il rifiuto in uscita identificato al codice EER 190802, anziché il rifiuto in uscita identificato al codice ERR 190805 precedentemente stoccato.

Al fine di ridurre il più possibile l'eventuale dispersione di odori, viene mantenuta l'applicazione del prodotto deodorizzante nel periodo estivo, come previsto dall'AIA vigente e dalla procedura attualmente applicata.

Per il letto n. 16, da 225 mq, attualmente destinato al rifiuto identificato con il codice EER 190805, per esigenze gestionali, la ditta prevede di destinarlo al deposito di rifiuti in uscita identificati con codice 190802 "Rifiuti da dissabbiamento"(Sabbie) generati dal medesimo impianto A (Impianto di depurazione biologica delle acque reflue urbane). Viene confermato che il rifiuto identificato con il codice EER 190805 sarà destinato ai letti dal n. 17 al n.23.

- 3) Inserimento di una vasca di ricezione rifiuti, posta a monte della vasca di "grigliatura grossolana", all'ingresso dell'impianto A (Impianto di depurazione biologica delle acque reflue urbane), che sarà dedicata solamente alla ricezione dei rifiuti appartenenti a quelli comunicati ai sensi dell'art. 110 c.3 del D. Lgs. 152/2006 identificati ai codici EER 190805, 200304 e 200306. Tale vasca viene realizzata per agevolare lo scarico dei mezzi, per permettere la sedimentazione di eventuali residui grossolani al fine di migliorare l'omogeneizzazione nella successiva vasca di "grigliatura grossolana". Trattasi di vasca in acciaio 2x4x1,8h metri, dotata di un sistema di insufflazione d'aria, e con doppio attacco di scarico, nella quale il liquame permane per un tempo sufficiente di sedimentazione (la parte sedimentata va al trituratore e poi reimmessa in vasca). Le sabbie eventuali saranno gestite come rifiuto.

Impianto B "Impianto di trattamento chimico - fisico di rifiuti non pericolosi"

- 4) Rinuncia all'operazione D14 autorizzata, esercitata in Linea 2 all'impianto B e conseguente rinuncia alla gestione dei rifiuti identificati ai codici EER 010413 e EER 070612 stoccati nei letti denominati n. 1 e n. 2. Infatti, per i letti 1 e 2 di potenzialità pari a 127,5 m², cadauno, la ditta prevede il loro nuovo utilizzo come letti di deposito temporaneo del rifiuto generato dall'operazione D9 ed identificato al codice EER 190206 destinato poi ad impianti terzi autorizzati al recupero e/o smaltimento. Il deposito temporaneo, prima del loro smaltimento, faciliterà il drenaggio e l'essiccamento del rifiuto. Il letto n.1, in specifico, potrà essere dotato di copertura amovibile, mediante struttura mobile, al fine di mantenere al coperto i rifiuti anche in caso di pioggia, quindi favorire l'essiccamento. La ditta precisa inoltre che per quanto riguarda le emissioni odorigene eventualmente generate dal deposito dei rifiuti, si segnala che verrà mantenuta la procedura di utilizzo del deodorizzante attualmente applicata. Questo avviene nel periodo dal 30/04 al 30/09 con dispositivi mobili, tramite la diffusione di prodotto deodorizzante. La fase di essiccamento e disidratazione fanghi a servizio dell'impianto chimico-fisico avrà la presenza di 6 letti di essiccamento, numerati da 1 a 6, per lo stoccaggio dei rifiuti individuati con codice EER 190206 in uscita dall'impianto chimico fisico.
- 5) Per il rifiuto in ingresso all'operazione D9, identificato al codice EER 161002 (*rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01*, indicate dalla ditta come "Soluzioni acquose di scarto") già autorizzato, la Ditta chiede di potere ricevere rifiuti che non siano solo provenienti dal lavaggio mezzi e cassonetti, come attualmente autorizzato nella vigente AIA, ma anche rifiuti identificato con lo stesso codice EER che possono essere generati anche da altre attività produttive, precisando che gli ingressi sono sottoposti alle attuali istruzioni operative adottate per la pre-accettazione e l'accettazione dei rifiuti all'impianto B, e che pertanto rispondono ai criteri qualitativi stabiliti per la compatibilità con il processo attuato. Il conferimento di rifiuti identificati con codice EER 161002 quando richiesto dai clienti esterni, avviene tramite programmazione settimanale, come da applicazione della procedura PG IRETI SII DEP 47. Questa permette di identificare un giorno destinato unicamente ai conferimenti di tale rifiuto, consentendone il trattamento totale entro 24 ore dall'ingresso, a rispetto della

prescrizione di cui al p.to 5 della Sezione D.2.8 dell'AIA di cui alla DET-AMB-2021-2641 del 25/05/2021 ovvero "il conferimento di un diverso codice EER nella "vasca percolato" rispetto al precedente conferito, dovrà essere effettuato ad avvenuto completamento della vasca".

- 6) Per i rifiuti in ingresso all'operazione D9, la ditta intende trattare, per ogni tipologia di rifiuto, lo stesso quantitativo, corrispondente alla quantità massima dello stoccaggio istantaneo a servizio dell'operazione D9, che coincide con la capacità dell'esistente vasca di stoccaggio pari a 350 metri cubi, pertanto tale richiesta prevede l'incremento dei quantitativi complessivi dei rifiuti (EER 190703 e EER 161002) trattati con operazione D9, che passano dalle attuali 320 tonnellate/istantanee a 350 tonnellate/istantanee, da intendersi corrispondenti a tonnellate/giorno, coincidenti quindi con la capacità volumetrica dell'esistente vasca. Si prevedono pertanto i seguenti quantitativi per l'operazione D9:

Tabella 6BIS -D9. Elenco dei rifiuti e quantitativi autorizzati al trattamento nell'Impianto B con operazione D9								
Rifiuto non Pericoloso (RNP) Operazione D 9 conferimento in "vasca percolato"	Stoccaggio giornaliero a servizio dell'operazione D9		Stoccaggio istantaneo a servizio dell'operazione D9		Quantità massima giornaliera trattata con operazione D9		Quantità massima annuale trattata con operazione D9	
	mc/g	t/g	mc/ist	t/ist	mc/g	t/g	mc/a	t/a
190703 Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702* nota (1)	350	350	350	350	350	350	40.000	40.000
161002 Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01* nota (1)	350	350	350	350	350	350	6.000	6.000
Totale complessivo	350	350	350	350	350	350	46.000	46.000
(1) la gestione dei rifiuti identificati con codice EER 19.07.03 e codice EER 16.10.02 deve rispettare la prescrizione n. 5 della DET-AMB-2021-2641 del 25/05/2021: "Il conferimento di un diverso codice EER nella "vasca percolato" rispetto al precedente conferito, dovrà essere effettuato a completo svuotamento della vasca".								

- 7) Richiesta di ricevere rifiuti consistenti in percolato di discarica (EER 170903) dalle discariche presenti all'intero Ambito Territoriale Ottimale regionale (ATO), coincidente con il territorio della Regione Emilia Romagna;

Preso atto inoltre del parere favorevole di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) recante n. 6812 del 12/07/2023, acquisito al protocollo di Arpae al n. 121969 del 13/07/2023, in risposta a richiesta Arpae con nota protocollo n. 92049 del 25/05/2023, ed in cui si riferisce il parere favorevole in merito alla provenienza dei percolati (codice EER 190703) dall'intero Ambito Territoriale Ottimale regionale con riferimento all'impianto B (impianto chimico-fisico), ed altresì prende atto della richiesta della ditta in merito alla provenienza dall'intero Ambito Territoriale Ottimale regionale per i rifiuti gestiti ai sensi dell'art. 110 comma 2 presso l'Impianto A (l'impianto di

depurazione di acque reflue urbane);

Considerato il rapporto istruttorio dal Servizio Territoriale di Arpae, acquisito con protocollo interno n.125096 del 18/07/2023 in cui si esprime parere favorevole alle modifiche proposte dalla Ditta;

Richiamato che l'impianto chimico-fisico di Mancasale in Via Raffaello n. 40 a Reggio Emilia, cioè l'impianto B a cui si riferiscono alcune modifiche comunicate dalla ditta come più sopra riferito, era stato sottoposto a procedura di verifica (screening), configurandosi il progetto come "trasformazione o ampliamento da cui derivano impianti, opere o interventi con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli allegati A1, A2, A3, BI, B2 e B3 in specifico al punto A.2.3 dell'allegato A.2 della L.R. 9/99, conclusasi con Delibera di Giunta Provinciale n. 123 del 15/05/2007 indicante l'esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;

Tenuto conto che tale procedimento di screening e delibera provinciale n. 123 del 15/05/2007 relativamente al trattamento con operazione D9 dei rifiuti EER 190703 ed EER 161002 ha fatto riferimento alla capacità utile della vasca pari a 350 mc di ingresso dei rifiuti al trattamento, con potenzialità massima giornaliera di analoghi 350 mc, valutando un dimensionamento corretto dell'impianto;

Preso atto altresì che la modifica proposta dalla ditta, relativamente ai quantitativi di rifiuti da avviarsi al trattamento con operazione D9 presso l'impianto chimico-fisico, consiste nell'utilizzo dell'esistente vasca di 350 mc, prevedendo l'incremento dei quantitativi complessivi dei rifiuti (liquidi) sottoposti a trattamento dalle attuali 320 tonnellate/istantanee a 350 tonnellate/istantanee, altresì mantenendo invariati i codici EER gestiti (EER 190703 ed EER 161002);

Ritenuto pertanto che le sopracitate modifiche siano coerenti con quanto già valutato in sede di screening conclusosi con Delibera di Giunta Provinciale n. 123 del 15/05/2007;

Considerato inoltre che le altre modifiche proposte dalla Ditta con la comunicazione presentata, non interessano operazioni di gestione rifiuti, né potenziamenti né valori soglia dei quantitativi di rifiuti, tali da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di VIA, né condizioni tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto non debbano essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 es.m.i. e della L. R. 4/2018;

Tenuto conto altresì che l'aumento proposto, da 320 t/giorno a 350 t/giorno (corrispondenti a a tonnellate/istantanee) pari a 30 t, è inferiore alla soglia di AIA prevista al punto 5.3 lettera a) dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006, senza quindi comportare modifica sostanziale dell'AIA;

Ritenuto quindi di provvedere al rilascio della modifica dell'AIA vigente, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/2006 e, in base a quanto sopra richiamato, di modificare e aggiornare la vigente AIA relativamente ai seguenti capitoli: B2; C1.3.1; C1.3.2; C1.3.3; C2.1; C 2.5; e D 2.8;

Considerato inoltre che:

- quanto richiesto con la comunicazione della Ditta si configura ai sensi dell'art. 29 nonies, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) del medesimo Decreto e pertanto l'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata;

- il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del D.M. 24/4/08, della D.G.R. n. 1913/08 e della D.G.R. 155/09;
- la Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001, certificato attualmente vigente fino al 30/11/2023, e pertanto è possibile applicare le norme speciali previste dalla legislazione vigente;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base agli esiti dell'istruttoria e a quanto sopra esposto;

DETERMINA

- A.** di modificare la vigente Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2021-2641 del 25/05/2021, e successivi atti di modifica, rilasciata alla ditta IRETI Spa per l'installazione denominata l'installazione "Centro Polifunzionale Mancasale" sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale nel comune di Reggio Emilia, in relazione alla comunicazione presentata dalla stessa Ditta ed acquisita al protocollo di Arpae al n. 67018 del 17/04/2023 e successive integrazioni e chiarimenti;
- B.** di disporre che a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale (riferimento prot. n. 67018 del 17/04/2023) presentata dalla Ditta, che prevede di non svolgere più l'operazione D14 nell'impianto B (impianto chimico-fisico), tutti i riferimenti relativi all'operazione di D14 svolta nell'Impianto B riportati nella vigente AIA e successivi atti, devono intendersi stralciati, e tale Operazione D14 non risulta più autorizzata; inoltre i principali punti di modifica del testo dell'AIA, riguardanti lo stralcio dell'operazione D14 e/o le modifiche di nuovo utilizzo delle strutture per diversa operazione, vengono specificati più sotto nel presente atto;
- C.** di disporre che relativamente agli interventi di modifica previste per i letti di essiccamento dei fanghi, la ditta dovrà trasmettere, entro 30 giorni dall'avvenuta realizzazione, una planimetria (con tutti i rifiuti identificati con i relativi Codici EER e la relativa legenda aggiornata) riportante la configurazione finale dei letti con le opere realizzate, unitamente a certificato di conformità al titolo abilitativo edilizio, a firma di tecnico abilitato;
- D.** di aggiornare, pertanto, l'AIA vigente nel seguente modo:
- 1.** Alla Sezione B al capitolo **B2** "EVENTUALI FIDEIUSSIONI" dell'Allegato 1 alla vigente AIA, a **pag 11** viene modificato il prospetto delle garanzie finanziarie che la ditta è tenuta a versare per la gestione dell'impianto, in base allo stralcio dell'operazione l'operazione D14

presso l'impianto B (Chimico-Fisico) non più svolta dalla ditta, e pertanto il prospetto aggiornato risulta:

Prospetto Garanzie Finanziarie

Operazioni	Class e	Ton/a	€ x Ton/a	Importo Calcolato € o importo minimo (DGR 1991/2003)	Riduzione per certificazion e ISO 14001	Garanzia ^{oo} € da versare
D8 BIOLOGICO	NP	50.000	12,00	600.000,00	40%	360.000,00
D14 BIOLOGICO	NP	50.000	12,00	600.000,00	40%	360.000,00
R3 BIOLOGICO	NP	15.000	12,00	180.000,00	40%	108.000,00
R1 BIOLOGICO	NP	1.715	10,00	150.000,00	40%	90.000,00
D9 CHIMICO FISICO	NP	46.000	12,00	552.000,00	40%	331.200,00
TOTALE GARANZIA €				2.082.000,00		1.249.200,00

NP: Non Pericolosi

Note: Per le sole operazioni D13, D15 ed R13 i quantitativi della tabella NON sono espressi in Tonnellate/anno ma in Tonnellate poiché sono riferiti allo stoccaggio istantaneo

2. alla Sezione **C - al capitolo C1.3.1** "IMPIANTI DELL'INSTALLAZIONE E RELATIVE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI" dell'Allegato 1 alla vigente AIA, a pag. 19 nel paragrafo Impianto B, si procede a stralcio del testo riferito all'autorizzazione all'operazione D14, e pertanto il testo del capoverso: "Impianto B,...", viene modificato come sotto riportato:

Nell'impianto B. Si esercitano le seguenti operazioni di gestione rifiuti non pericolosi":

D9 *Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)* dei rifiuti identificati ai codici EER 190703 e 161002, conferiti alla "vasca percolato";

3. alla Sezione C - **al capitolo C1.3.2** IMPIANTO A, dell'Allegato 1 alla vigente AIA:
- a pag. 23 il testo del capoverso "Trattamenti preliminari e vasche per il conferimento rifiuti" viene aggiornato con l'inserimento del seguente testo:

"E' previsto l'inserimento di una vasca di ricezione rifiuti, posta a monte della vasca di "grigliatura grossolana", all'ingresso dell'impianto A (Impianto di depurazione biologica delle acque reflue urbane), che sarà dedicata solamente alla ricezione dei rifiuti identificati ai codici EER 190805, 200304 e 200306, il cui trattamento riguarda rifiuti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 3 dell'art.110 del D. Lgs. 152/2006. La vasca viene realizzata per agevolare lo scarico dei mezzi, per permettere la sedimentazione di eventuali residui grossolani al fine di migliorare l'omogeneizzazione nella successiva vasca di "grigliatura grossolana". Trattasi di vasca in acciaio 2 x 4 x 1,8h metri, dotata di un sistema di insufflazione d'aria, e con doppio attacco di scarico, nella quale il liquame permane per un tempo sufficiente di sedimentazione (la parte sedimentata va al trituratore e poi reimpressa in vasca). Le sabbie eventuali saranno gestite come rifiuto".

- a pag. 27 il paragrafo “viii. Letti di essiccamento - n. 25”, viene inserito il seguente testo :

“Vengono modificati i letti di essiccamento 14-15-16. In sintesi, per i letti 14 e 15 si prevede una modifica dimensionale con creazione di setti di separazione che li divida in due parti, ne derivano 4 letti denominati 14a, 14b, rispettivamente da 50 m2 e 100 m2, e denominati 15a e 15b, rispettivamente da 50 m2 e 100 m2,. Inoltre è prevista la realizzazione di una corsia di passaggio, della larghezza di 5 metri, fra i letti, per consentire il transito dei mezzi operativi (escavatore). Lo scarico, e la movimentazione dei rifiuti, verranno organizzati come segue:

- I rifiuti saranno inizialmente scaricati nei setti 14b/15b, dove saranno lasciati in deposito un tempo minimo sufficiente per un loro primo essiccamento;
- Una volta riscontrato la prima fase dell'essiccamento, i rifiuti verranno spostati nei letti 14a/15a, dove termineranno il loro essiccamento, con movimentazioni periodiche all'interno dello stesso comparto.

Oltre alla sopradetta modifica dimensionale dei letti 14 e 15, la ditta intende stoccare nei nuovi letti 14a, 14b, 15a, 15b, il rifiuto in uscita identificato al codice EER 190802, anziché il rifiuto in uscita identificato al codice ERR 190805, precedentemente stoccato. Viene mantenuta l'applicazione del prodotto deodorizzante nel periodo estivo, come previsto da AIA vigente e dalla procedura attualmente applicata.

Il letto n. 16, da 225 mc, attualmente destinato al rifiuto identificato con il codice EER 190805, sarà destinato, per esigenze gestionali, al deposito di rifiuti in uscita identificati con codice 190802 “Rifiuti da dissabbiamento”(Sabbie) generati dal medesimo impianto A (Impianto di depurazione biologica delle acque reflue urbane). Viene confermato che il rifiuto identificato con il codice EER 190805 sarà destinato ai letti dal n. 17 al n.23”.

- 4 alla Sezione C - al capitolo C1.3.3 “IMPIANTO B”, dell'Allegato 1 alla vigente AIA, a pag. 38, il testo riferito all'operazione di smaltimento D9 svolta e relativi rifiuti trattati deve intendersi aggiornato come segue:

- a. Nell'impianto B, la ditta svolge unicamente l'operazione D9 per i seguenti tipi di rifiuti:

L'impianto B è costituito da 1 sola linea di trattamento con operazione D9 per la gestione dei rifiuti con codice EER 190703 e 161002:

- EER 190703 "*Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702*". Il percolato proviene da discariche del territorio della Regione Emilia-Romagna (Ambito Territoriale Ottimale regionale) ed è conferito tramite autobotti nella vasca dedicata allo stoccaggio percolato. La frequenza di conferimento è strettamente legata alle condizioni di piovosità del periodo, quindi non è possibile stabilirne una standard e significativa.
- EER 161002 "*rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01*" (indicate dalla ditta come “Soluzioni acquose di scarto”) Con il codice EER 161002 sono conferiti oltre ai rifiuti provenienti dal lavaggio degli autocarri destinati alla raccolta di RSU e dei mezzi impiegati per il lavaggio dei cassonetti, anche rifiuti con lo stesso codice provenienti da da altre attività produttive, all'interno della vasca di stoccaggio del percolato in testa all'impianto.
- a pag. 42, viene stralciato il testo relativo a paragrafo “ *Descrizione del ciclo produttivo, Linea di trattamento 2 (con operazione D14)*”.

- **a pag. 42**, inoltre, il paragrafo “*vi. Essiccamento/disidratazione fanghi*”, viene modificato come sotto riportato:
 - A servizio dell’impianto chimico fisico sono presenti n. 6 letti di essiccazione numerati da 1 a 6, che sono tutti utilizzati per il deposito dei rifiuti individuati con codice EER 190206 in uscita dall’impianto chimico fisico e destinati a recupero/smaltimento finale presso idoneo impianto autorizzato.

- 5. alla Sezione C - **al capitolo C2.1** “MATERIE PRIME E CONSUMI“ dell’Allegato 1 alla vigente AIA, **a pag. 47** dal paragrafo “Rifiuti non pericolosi” viene stralciato il punto c) relativo ai rifiuti gestiti con operazione D14 dell’impianto B che la ditta ha indicato di non gestire più, con la modifica del 17/04/2023.

- 6. alla Sezione C - **al capitolo C2.5** “ RIFIUTI” dell’Allegato 1 alla vigente AIA, sono apportate le seguenti modifiche:
 - **a pag. 70** nel paragrafo “Impianto B. Impianto chimico fisico di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, con recapito in pubblica fognatura, al capoverso che riguarda i “Rifiuti in ingresso” viene stralciata l’operazione D14 e tutti i riferimenti alla stessa nel testo ivi riportato.
 - **a pag. 71** il testo del paragrafo “letti di essiccamento”, viene sostituito dal seguente:
 I letti 1 e 2 saranno destinati al deposito del rifiuto generato dall’operazione D9 ed identificato al codice EER 190206 destinato ad impianti terzi autorizzati al recupero e/o smaltimento.

- 7. alla Sezione D - **al capitolo D2.8** “GESTIONE RIFIUTI” dell’Allegato 1 alla vigente AIA, **a pag. 96** il paragrafo “**Impianto A. Trattamento rifiuti non pericolosi nell’impianto biologico di depurazione delle acque reflue urbane**”, sono modificate le prescrizioni n. 3, e 5 e sostituite dalle sotto riportate nn. 3.A) e 5.A) e viene introdotta la prescrizione 4BIS) come segue:
 - 3.A)** i rifiuti ammessi al trattamento nell’impianto ai sensi dell’art 110 comma 2 del D.Lgs 152/2006, devono provenire esclusivamente dall’Ambito Territoriale Ottimale coincidente con il territorio dell’Emilia Romagna, perseguendo nella accettazione dei rifiuti in ingresso i principi di autosufficienza dell’Ambito e di **prossimità territoriale** e devono consistere in rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione, come previsto dal comma 2 dell’art.110 Dlgs 152/2006;
 - 4BIS)** la Ditta dovrà verificare e rendicontare annualmente, sul “report annuale”, la capacità residua di trattamento dell’impianto di depurazione (impianto A), disponibile al trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006, anche tenendo conto delle previsioni urbanistiche attuate (allacciamenti fognari nel frattempo occorsi), e la sua congruità rispetto ai rifiuti effettivamente trattati all’impianto. Resta salvo che potranno essere trattati all’impianto, quantitativi di rifiuti, ammissibili rispetto alla capacità residua di trattamento e limitatamente alla tipologie di rifiuti compatibili con il processo di depurazione.

- 5.A)** I rifiuti possono essere ammessi all’impianto nei seguenti punti di conferimento:

Numero indicato in planimetria	Descrizione punto di conferimento
--------------------------------	-----------------------------------

“Allegato 3D”	
32	Vasca bottini da 350 mc
31	Vasca di scarico da 24 mc posta in testa al digestore L1
7	Vasche da 52 mc per la sola emergenza
25	Letti di essiccazione dal n. 7 al n. 23
48	Vasca di ricezione rifiuti identificati ai codici EER 190805, 200304 e 200306, gestiti in regime di comunicazione ai sensi dell’art. 110, comma 3

8. alla Sezione D - **al capitolo D2.8 “GESTIONE RIFIUTI”** dell’Allegato 1 alla vigente AIA, il paragrafo **“Impianto B. Trattamento rifiuti non pericolosi nell’impianto di trattamento chimico-fisico”, da pag. 100 a pag.103**, dell’Allegato 1 alla vigente AIA, **viene integralmente sostituito dal testo di seguito riportato** (nota redazionale: il testo di seguito riportato include parti autorizzative e prescrizioni stralciate, aggiunte e/o modificate):

Impianto B. Trattamento rifiuti non pericolosi nell’impianto di trattamento chimico-fisico.

L’azienda è autorizzata al trattamento chimico-fisico di rifiuti non pericolosi di cui al punto 5.3 lett. a) punto 2) dell’Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006 per le seguenti operazioni:

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.), (rifiuti conferiti nella “vasca percolato”).

Relativamente all’Impianto B, i rifiuti autorizzati al trattamento sono individuati dai codici EER, e corrispondenti quantitativi per operazione di trattamento, nelle sottostanti Tabella 6BIS-D9:

Tabella 6BIS -D9. Elenco dei rifiuti e quantitativi autorizzati al trattamento nell’Impianto B con operazione D9								
Rifiuto non Pericoloso (RNP) Operazione D 9 conferimento in “vasca percolato” (VP)	Stoccaggio giornaliero a servizio operazione D9		Stoccaggio istantaneo a servizio operazione D9		Quantità massima giornaliera trattata con operazione D9		Quantità massima annuale trattata con operazione D9	
	mc/g	t/g	mc/ist	t/ist	mc/g	t/g	mc/a	t/a
190703 Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702* (1)	350	350	350	350	350	350	40.000	40.000
161002 Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 161001* (1)	350	350	350	350	350	350	6.000	6.000
Totale	350	350	350	350	350	350	46.000	46.000

(1) I rifiuti identificati con codice EER 19.07.03 non possono essere ricevuti nello stesso giorno lavorativo dei rifiuti con codice EER 16.10.02 in virtù della prescrizione n.6 : *“Il conferimento di un diverso codice EER nella “vasca percolato” rispetto al precedente conferito, dovrà essere effettuato a completo svuotamento della vasca”.*

Nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'operazione D9 deve essere effettuata conformemente a quanto autorizzato per quantità e tipologie di rifiuti.
2. In merito al ritiro dei rifiuti classificati con “codice specchio”, dovrà essere preventivamente comprovata la non pericolosità degli stessi e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione per i controlli.
3. I Letti afferenti dell'impianto chimico fisico (dal n. 1 al n. 6) , destinati al deposito del rifiuto generato dall'operazione D9, dovranno essere individuati con apposita cartellonistica, chiaramente ed immediatamente visibile, che li distinguano dai vicini letti (dal n. 7 al n. 23) afferenti all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane (Impianto A). I letti connessi all'impianto chimico-fisico ed i letti a servizio del vicino impianto di depurazione delle acque reflue urbane dovranno garantire il confinamento dei rispettivi fanghi e relative frazioni liquide.
4. Relativamente all'installazione di una copertura amovibile sul letto 1, nel caso in cui venga rilevata la necessità dovranno, entro un anno, essere forniti i tempi di realizzazione e la data di inizio e fine lavori, unitamente alla relativa documentazione.
5. Stante la variabilità di possibile provenienza e natura dei rifiuti conferiti con codice EER 161002, potranno essere accettati all'impianto di trattamento chimico-fisico (impianto B) esclusivamente quelli aventi caratteristiche e natura compatibili con il tipo di trattamento e caratteristiche dell'impianto.
6. Il conferimento di un diverso codice EER nella “vasca percolato” rispetto al precedente conferito, dovrà essere effettuato ad avvenuto completo svuotamento della vasca.
7. I controlli preliminari e quelli gestionali periodici sono da attuarsi secondo il programma di omologa presentato, secondo le procedure indicate dalle BAT-C di settore ed elencate nelle BAT 2. La procedura di accettazione e pre-accettazione sia specifica per l'impianto di trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa.
8. Ogni struttura di stoccaggio/conferimento deve indicare i codici EER in esso contenuti e devono essere conservati registrazioni, anche informatiche, aggiornate per ogni vasca e letto.
9. Deve essere effettuata stampa periodica di un report nel quale indicare i quantitativi totali dei rifiuti conferiti per ogni vasca suddivisi per i Codici EER.
10. Il conferimento dei rifiuti tramite mezzo mobile, deve avvenire alla presenza di un operatore dell'azienda, addetto al controllo della conformità dei reflui conferiti, nonché dei relativi documenti di accompagnamento.
11. La “vasca percolato” deve essere mantenuta costantemente in depressione, per convogliare e trattare gli eventuali odori che si sviluppano nell' impianto di depurazione delle emissioni gassose dedicato (biofiltro).
12. Il conferimento ed il trattamento dei rifiuti deve essere interrotto qualora l'impianto di depurazione sia fermo per guasti o manutenzioni, o non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti previsti allo scarico.
13. Per il trattamento dei rifiuti deve essere attivato e mantenuto un sistema permanente di controllo dei quantitativi dei rifiuti avviati al trattamento, dai diversi punti di conferimento.

14. I rifiuti costituiti da percolato di discarica conferiti all'impianto trattamento chimico-fisico:
 - a) devono essere caratterizzati analiticamente per ogni singolo luogo di produzione, con frequenza semestrale.
 - b) devono provenire unicamente dalle discariche presenti dall'Ambito Territoriale Ottimale regionale (ATO), coincidente con il territorio della Regione Emilia Romagna, perseguendo nella accettazione dei rifiuti in ingresso i principi di **autosufficienza dell'Ambito** e di **prossimità territoriale**.
15. Devono essere attuati regolarmente tutti gli interventi gestionali previsti e finalizzati al contenimento delle emissioni odorigene, quali trattamenti di deodorizzazione dei letti di essiccamento e delle zone limitrofe le vasche di conferimento rifiuti, copertura delle canalette di scarico dei rifiuti conferiti tramite mezzi mobili, corretta gestione degli impianti di aspirazione e deodorizzazione (biofiltri) delle vasche di scarico rifiuti.
16. Deve essere seguita l'istruzione operativa per la deodorizzazione del centro, indicata al punto Emissioni Odorigene BAT 12.
17. La "vasca percolato" deve essere identificata rispetto a quella contigua destinata ad accogliere altri rifiuti (Impianto B) con percorsi obbligati o una cartellonistica che limiti i rischi di scambio delle vasche.
18. Deve essere effettuato il collaudo accertante le condizioni di integrità, tenuta e impermeabilità delle vasche, trascorsi 10 anni dalla data dell'autorizzazione, da inviare ad ARPA in allegato al report annuale.
19. Il reattore chimico fisico e la "vasca percolati" devono essere mantenuti costantemente in depressione, per convogliare e trattare gli eventuali odori che si sviluppano durante le fasi di pre-areazione, agitazione e miscelazione con la calce spenta.
20. La durata dello stoccaggio dovrà essere la minima possibile in particolare per quanto riguarda i rifiuti liquidi contenenti composti organici biodegradabili.
21. I fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico dovranno essere sottoposti a caratterizzazione analitica, secondo la seguente tabella:

Parametro	Frequenza
Arsenico	Trimestrale
Cadmio	Trimestrale
Cromo esavalente	Trimestrale
Cromo totale	Trimestrale
Mercurio	Trimestrale
Nichel	Trimestrale
pH	Trimestrale
Piombo	Trimestrale
Manganese	Trimestrale
Rame	Trimestrale

Rame solubile	Trimestrale
Zinco	Trimestrale
Solventi aromatici	Trimestrale
Solventi clorurati	Trimestrale
Test ces. Arsenico	Semestrale
Test ces. Cadmio	Semestrale
Test ces. Cromo	Semestrale
Test ces. Cromo VI	Semestrale
Test ces. Mercurio	Semestrale
Test ces. Nichel	Semestrale
Test ces. Piombo	Semestrale
Test ces. Rame	Semestrale
Test ces. Zinco	Semestrale
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Annuale
Policlorobifenili (PCB)	Annuale
Policlorodibenzodiossine (PCDD)	Annuale
Policlorodibenzofurani (pcdf)	Annuale

22. L'impianto di trattamento chimico-fisico, in quanto inserito nel Centro Polifunzionale di Mancasale, deve essere mantenuto delimitato lungo tutto il suo perimetro.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- E. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- F. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- G. di stabilire che la Ditta è tenuta a trasmettere l'aggiornamento della garanzia finanziaria, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto;
- H. di stabilire che il presente atto va conservato unitamente all'autorizzazione vigente n. DET-AMB-2021-2641 del 25/05/2021 e successivi atti di modifica, quale parte integrante, di cui è fatto salvo

il disposto e le prescrizioni/condizioni per quanto non in contrasto con il presente atto;

- I. di stabilire che resta valida la scadenza della vigente autorizzazione n. DET-AMB-2021-2641 del 25/05/2021, fissata al 25/05/2033;
- L. di stabilire che la presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP del Comune di Reggio Emilia affinché venga rilasciata al Gestore IRETI Spa e trasmessa al Comune di Reggio Emilia, ad A.T.E.R.S.I.R. (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) ed all'AUSL territorialmente competente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.